



Regolamento di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

(Emanato con D.R. n. 527/2023 del 06.03.2023 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 07.03.2023)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, di seguito indicato come Collegio, ai sensi degli articoli 42 e 43 dello Statuto e dell'Articolo 40 del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità.

Articolo 2 - Cessazione e sostituzione dei/delle componenti del Collegio

1. I/le componenti del Collegio sono tenuti/e a partecipare alle riunioni del consesso. In caso di assenza, la giustificazione va presentata per iscritto o per via telematica al/alla Presidente entro il termine di inizio della seduta.

2. Le dimissioni del Collegio o dei/delle suoi/sue componenti devono essere presentate al/alla Rettore/Rettrice.

3. In caso di cessazione anticipata dal mandato del/della Presidente, la presidenza dell'Organo è assunta dal/dalla componente effettivo/a del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal/dalla più anziano/a di età sino alla nomina del/della nuovo/a Presidente.

4. Nel caso in cui una/o o più componenti del Collegio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, ovvero nel caso in cui presentino le dimissioni, secondo la procedura di cui al comma 2, il/la Rettore/Rettrice provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'Articolo 43 dello Statuto.

5. I/le componenti supplenti subentrano in caso di rinuncia o decadenza anticipata dei/delle componenti effettivi, restando in carica sino all'integrazione del Collegio. Esse/i percepiscono per tale periodo l'indennità prevista secondo quanto definito con delibera dal Consiglio di Amministrazione.

6. I/le nuovi/e nominati/e restano in carica sino alla scadenza del mandato originario del sostituito.

Articolo 3 - Presidente

1. Il/la Presidente rappresenta il Collegio dei Revisori nei rapporti con gli Organi di governo dell'Università e con l'Amministrazione.

2. Il/la Presidente convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.

Articolo 4 - Convocazione

1. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché della data e del luogo della riunione, compete al/alla Presidente dell'Organo collegiale ed è notificata di norma 3 giorni prima della seduta, termine non perentorio a cui, in ogni caso, si può derogare per comprovata urgenza ovvero per contingenti esigenze di organizzazione dei lavori dell'Organo.
2. È possibile inserire un punto ad integrazione dell'ordine del giorno, all'inizio dell'adunanza purché la decisione sia presa all'unanimità e con la presenza di tutte/i le/i componenti dell'Organo.

Articolo 5 - Funzionamento

1. Per la validità delle riunioni del Collegio, è necessaria la partecipazione di almeno due dei/delle tre componenti effettivi/e. Il/la Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito/a dal/dalla componente effettivo/a del Collegio con maggiore anzianità di servizio nella carica, o, a parità di anzianità nella carica, dal/dalla più anziano/a di età. L'Organo, composto da due membri, può deliberare purché all'unanimità.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei/delle presenti. Nel verbale, se espressamente richiesto dall'interessata/o, sono riportati i motivi della contrarietà del/della componente dissenziente.
3. Il Collegio si riunisce in via ordinaria, di norma e salvo che non vi sia alcuna questione da esaminare, una volta al mese e, comunque, tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell'attività da svolgere.
4. Al fine dell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e in presenza di questioni di speciale complessità, il Collegio può procedere con audizioni dei/delle dirigenti e dei/delle Responsabili degli Uffici delle strutture dell'Amministrazione.
5. I verbali delle riunioni vengono redatti seduta stante. Ogni verbale deve essere firmato da tutte/i le/i componenti del Collegio, salvo specifica delega al/alla Presidente da parte degli/delle altri/altre componenti, per attestare le decisioni assunte dall'Organo collegialmente. Il/la Presidente trasmette il verbale ai competenti Organi dell'Ateneo per il tramite dell'Ufficio Organi Collegiali.

Articolo 6 - Supporto tecnico – amministrativo

1. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture logistiche e strumentali dell'Ateneo.
2. Il/la Direttore/Direttrice Generale affida le funzioni di supporto all'Ufficio Organi Collegiali.
3. Il personale di cui al comma 2, sentito il/la Presidente, cura:
 - a) gli adempimenti necessari alla convocazione delle riunioni nonché alla pubblicazione del materiale istruttorio relativo alla riunione su un sistema documentale il cui accesso è riservato ai/alle componenti dell'Organo;
 - b) l'attività post riunione, comprese la trasmissione della copia del verbale della seduta al/alla Rettore/Rettrice ed al/alla Direttore/Direttrice Generale, nonché ai/alle Responsabili degli Uffici delle strutture dell'Amministrazione competenti per materia;
 - c) l'archiviazione e la raccolta dei verbali.

4. Il Collegio allo scopo di esprimere pareri, avvisi e valutazioni sugli atti relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, ha accesso al sistema documentale in cui è pubblicato il materiale istruttorio utilizzato dal Consiglio di Amministrazione. Della pubblicazione del predetto materiale riceve notifica negli stessi modi e tempi dei/delle Consiglieri/e di Amministrazione.

Articolo 7 - Sede delle riunioni

1. Il Collegio si riunisce per l'espletamento del suo mandato presso la sede stabilita dal/dalla Presidente ovvero, qualora la natura degli argomenti trattati o la tipologia di verifiche da effettuare non richiedano la presenza fisica dei/delle tre componenti nello stesso luogo, da remoto in modalità telematica o mista.

2. I/le componenti, nel caso la riunione si svolga presso l'Ateneo, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la missione, secondo i limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line d'Ateneo ed è altresì pubblicato sul sito web di Ateneo.